



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e successivi provvedimenti;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 980, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da parte dell'Enel;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari, sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, che contiene norme anche per la localizzazione di centrali turbogas dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la deliberazione del 23 dicembre 1975, con la quale il CIPE ha approvato il piano energetico nazionale, comprendente il piano operativo poliennale dell'Enel, che prevede tra l'altro la predisposizione da parte del medesimo Ente di un nuovo programma di emergenza per la costruzione di 10 gruppi turbogas da 90 MW, per supplire alle previste carenze di disponibilità di energia elettrica nel 1978-1979;

VISTA la deliberazione del 23 dicembre 1977, con la quale il CIPE ha approvato gli aggiornamenti del predetto piano energetico nazionale predisposti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sulla base delle conclusioni del dibattito parlamentare dell'autunno 1977;



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

- 2 -

VISTO il nuovo programma di "emergenza" predisposto dalle Enel nel 1975 che prevede, tra l'altro, la realizzazione nella Regione Piemonte di un impianto turbogas composto da 2 gruppi da 90 MW ciascuno;

VISTA la deliberazione in data 15 settembre 1976, con la quale il CIPE ha approvato il programma di costruzione di un impianto turbogas nella Regione Piemonte;

VISTA la nota n. 2698 dell'11 aprile 1978 con la quale il Consiglio Regionale del Piemonte ha comunicato l'avvenuta definitiva intesa con il Comune di Alessandria per la localizzazione dello impianto in parola nel territorio del suddetto Comune;

VISTA la domanda dell'Enel in data 25 maggio 1978, corredata dalla relativa documentazione tecnica, intesa ad ottenere la autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto turbogas costituito da due sezioni da 90 MW ciascuno, da installare in Comune di Alessandria;

VISTO l'atto in data 25 ottobre 1978 con il quale la Commissione Centrale contro l'Inquinamento Atmosferico ha espresso parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'impianto turbogas in questione, a condizione che siano osservate dall'Enel alcune prescrizioni;

VISTA la nota della Soprintendenza per i Beni Ambientali



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

- 3 -

del Piemonte n. 3103 in data 1° luglio 1978;

VISTO l'esito dell'istruttoria;

D E C R E T A

ART. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel è autorizzato alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas costituita da due sezioni da 90 MW ciascuna, da realizzare in Comune di Alessandria, in conformità della documentazione inviata dallo stesso Ente con l'istanza in data 25 maggio 1978 al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e ivi depositata.

ART. 2

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel oltre ad ottemperare alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di centrali turbogas, è tenuto ad osservare le prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia di sicurezza di impianti elettrici e di tutela ambientale.

In particolare il predetto Ente è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni impartite dalla Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:

1) L'Enel dovrà effettuare, a termine delle vigenti norme in mate-



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

- 4 -

ria, controlli periodici sulle immissioni prima e dopo l'entrata in servizio della centrale, per eventuali interventi correttivi;

- 2) l'Enel dovrà effettuare una campagna per il rilevamento delle intensità del rumore prodotto dal funzionamento della centrale turbogas all'entrata in esercizio degli impianti per verificare la rispondenza dei sistemi di insonorizzazione adottati e la possibilità di eventuali ulteriori interventi correttivi.

ART.3

Le opere occorrenti per la realizzazione della centrale in questione e le opere accessorie, nell'area indicata nella documentazione richiamata nel precedente art. 1, sono considerate di pubblica utilità nonchè indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, a termine dell'art. 14 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

ART.4

Le espropriazioni e i lavori relativi alla realizzazione della centrale in parola debbono essere iniziati e ultimati nei seguenti termini:

- a) le espropriazioni relative alla costruzione della centrale turbogas debbono essere iniziate entro sei mesi dalla data del presente decreto;



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

- 5 -

- b) le espropriazioni debbono essere ultimate entro due anni dalla data del presente decreto;
- c) i lavori relativi alla realizzazione della centrale debbono essere ultimati entro il 1981.

ART. 5

L'Encl - qualora durante i lavori di scavo per le fondamenta dell'impianto e di ogni altro lavoro venissero scoperti materiali archeologici e paleontologici - è tenuto a darne immediata notizia alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

Roma, 20 DIC. 1978

IL MINISTRO

Ugo Prodi



PER COPIA CONFORME
Il Direttore di Divisione